

ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI – ONLUS

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, mezzi ed organi

Art. 1

L'Istituto VITTORIA RAZZETTI – ONLUS deriva la propria origine dall'iniziativa, nell'anno 1880, della signora Vittoria Razzetti.

E' stato eretto in Ente Morale con R.D. 24/07/1919 n. 1436, con il patrimonio iniziale a ciò destinato dai promotori cavalier dott. Ippolito Calini, cav. Dott. Carlo Leidi, cav. Francesco Rovetta e dai benefattori S.E. mons. Giacinto Gaggia, Vescovo di Brescia, e comm. Attilio Franchi.

Il patrimonio è stato successivamente accresciuto in virtù di eredità, lasciti e donazioni poste in essere da più privati e religiosi.

A seguito della sentenza 7/4/1988 n. 396 della Corte Costituzionale e delle LL.RR. 27/3/1990 n. 21 e 22, la Giunta Regionale della Lombardia, con delibera del 28/07/1992 n. 26318 in relazione ai caratteri propri dell'Ente, ha depubblicizzato l'Istituto riconoscendolo quale Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del C.C.

La qualifica ONLUS, ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell'Istituto e viene assunta a tutti gli effetti a' sensi dell'art. 10 e seguenti del D. LGS 4/12/1997 n. 460.

Art. 2

L'Istituto ha sede legale in Brescia, via Milano n. 30 Potranno essere definite sedi operative secondarie sempre operanti esclusivamente nell'ambito territoriale lombardo.

Art. 3

Lo scopo dell'Istituto è quello di svolgere attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, rivolte in via prioritaria ai minori, giovani e alle loro famiglie nello svolgimento del ruolo educativo con particolare riferimento a interventi di supporto e sostegno.

Per il raggiungimento dello scopo l'Ente può avvalersi della collaborazione di altre Organizzazioni e/o Enti, pubblici o privati, operanti senza fine di lucro e ritenuti idonei e meritevoli dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto si riferisce alla famiglia essa rappresenta una delle realtà più significative a cui saranno rivolti i servizi che l'Ente programmerà e gestirà, ritenendola pure interlocutore importante nell'attuazione degli interventi ad essa rivolti.

I servizi saranno organizzati tenendo presente l'evoluzione dei bisogni sociali ed educativi del contesto territoriale e con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuovendo la crescita della solidarietà verso i più deboli e bisognosi mediante convegni, conferenze, corsi di formazioni, pubblicazioni. Tenuto conto delle origini dell'Ente, trovano particolare considerazione:

- a) L'educazione morale e intellettuale e la formazione cristiana dei giovani, in condizioni familiari di difficoltà economica;
- b) la promozione della dignità della donna nel suo ruolo familiare e sociale, per lo sviluppo e l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità;
- c) la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di carattere innovativo o sperimentale con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità educativo-assistenziali anche se non ancora adeguatamente coperti da interventi pubblici.
- d) L'istituto non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

Art. 4

L'individuazione dei diversi interventi ammissibili e della loro priorità è effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di propria valutazione di opportunità e convenienza.

Art. 5

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai beni immobili destinati a sede degli Uffici e delle attività dell'Ente, con i relativi arredi;
- b) da altri beni immobili e mobili, già ricevuti o di futura acquisizione attraverso eredità, lasciti e donazioni o per effetto di trasformazioni patrimoniali, destinati alla produzione di redditi da impegnare per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Istituto ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della sua attività istituzionale:

- a) dal reddito del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare costituito da lasciti, donazioni e eredità, o per effetto di trasformazioni patrimoniali, destinati alla produzione di redditi da impegnare per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- b) da rette, tariffe o contributi versati da Enti e privati;
- c) da ogni altra rendita od entrata non destinata ad incremento patrimoniale.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge in materia di ONLUS, durante la vita dell'Ente, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 6

Sono Organi dell'Istituto:

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti.

TITOLO II

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Membri designati dal Collegio degli Amministratori della Congrega della Carità Apostolica.

Durano in carica quattro anni, ad eccezione dei nominati in corso di quadriennio che restano in carica fino alla data in cui sarebbero cessati i membri da essi sostituiti, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, su convocazione del Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, entro i limiti delle norme statutarie e delle disposizioni di legge.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si raduna normalmente ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno 2 Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta, che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata in via telematica a tutti i Membri almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.

Art. 10

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno tre Membri, a maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voti segreti; hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti le persone.

Per le modificazioni dello Statuto occorre l'intervento di almeno quattro quinti (4/5) dei Membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei Membri componenti il Consiglio di Amministrazione. Ferma restando ogni eventuale disposizione di legge al riguardo.

Art. 11

Decadono da membri del Consiglio coloro che, senza giustificato motivo, manchino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 12

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III

Il Presidente

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto verso i terzi ed in giudizio. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive sedute;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sul regolare andamento dell'Istituto.

Art. 14

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza.

TITOLO IV

Collegio dei Probiviri

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre Membri, di cui uno è designato dalla Congrega della Carità Apostolica di Brescia (quale Presidente), uno dal Vescovo pro-tempore di Brescia, uno dalla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità. I Probiviri, che possono essere riconfermabili, durano in carica quattro anni, ad eccezione dei nominati in corso di quadriennio che restano in

carica fino alla data in cui sarebbero cessati i Membri da essi sostituiti. La carica di Probiviro è gratuita.

Art. 16

Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di controllo dell'operato del Consiglio di Amministrazione, affinché sia conforme allo spirito e alle disposizioni dello Statuto e redigerà annualmente una relazione di merito.

I Probiviri partecipano senza voto deliberante alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono convocate dal Presidente del Collegio e opportunamente verbalizzate. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, qualora ravvisi particolari necessità, può fare richiesta di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Il Revisore dei Conti

Art. 18

Le funzioni di controllo contabile sono esercitate da un Revisore dei conti. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione di una rosa di almeno 3 (tre) persone competenti in materia fatta dal Collegio dei Probiviri.

Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 19

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione sui bilanci annuali; può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e consistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Istituto; può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore dei Conti partecipa senza voto deliberante alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Il Revisore dei Conti, qualora ravvisi particolari necessità, può fare richiesta scritta al Presidente di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Art. 21

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente; l'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono deliberati e fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla redazione ed approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre e del bilancio consuntivo entro il mese di aprile.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge sulle persone giuridiche private.

L'attività e l'ordinamento dell'Istituto sono ispirati al principio della libertà e dell'autonomia dell'assistenza privata, fissati dall'art. 38 della Costituzione.

Art. 25

Il presente Statuto sostituisce ogni precedente disposizione statutaria.

Le modifiche, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 dicembre 2014 e subordinate all'approvazione dell'autorità competente, entreranno in vigore alla scadenza del mandato quadriennale del Consiglio in carica.

FIRMATO:

MARCELLINO VALERIO

GIUSEPPE MILANESI

MAURO SALVATORE

PIETRO GHETTI

Paolo Cherubini Notaio Sigillo